

## RAVVEDIMENTO OPEROSO

Errori, ritardi, sanzioni

I contribuenti che si accorgono di non aver adempiuto correttamente o nei termini stabiliti agli obblighi di pagamento dell'ICI possono avvalersi dell'istituto del RAVVEDIMENTO, pagando sanzioni più basse, prima che il Comune intervenga con richieste di chiarimenti.

La **sanzione è ridotta** (art. 13 DLgs 472/97):

- per le **violazioni commesse fino al 31.01.2011**:
  - Al **2,5% dell'imposta** non pagata se la regolarizzazione avviene **entro trenta giorni** dalla scadenza della rata di acconto o saldo
  - Al **3% dell'imposta** non pagata se la regolarizzazione avviene **entro un anno** dalla scadenza della rata di acconto o saldo.
- Per le **violazioni commesse dal 01.02.2011**:
  - Al **3% dell'imposta** non pagata se la regolarizzazione avviene **entro trenta giorni** dalla scadenza della rata di acconto o saldo;
  - Al **3,75% dell'imposta** non pagata se la regolarizzazione avviene **entro un anno** dalla scadenza della rata.

Il pagamento deve comprendere oltre all'imposta, la sanzione ridotta e gli interessi calcolati sull'imposta al tasso legale (3% annuo dal 01.01.2008; 1% annuo dal 01.01.2010, 1,5% annuo dal 01.01.2011 - con maturazione giorno per giorno).

Il pagamento può essere effettuato con lo stesso bollettino o modello F24 che serve per versare l'ICI in autotassazione, barrando la casella "ravvedimento".

Nel bollettino indicare per "terreni agricoli", "aree fabbricabili", "abitazione principale", "altri fabbricati" gli importi corrispondenti alla sola imposta, mentre nel totale da versare indicare l'importo comprensivo di sanzioni e interessi.

L'errata applicazione del "Ravvedimento" comporta il recupero delle intere sanzioni.